



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Ufficio della Motorizzazione civile

di GROSSETO

IL DIRETTORE

VISTO il regolamento (CE) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada";

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e, in particolare, l'art. 6, comma 10;

VISTO l'articolo 13, del regolamento (CE) n.1071/2009 ed in particolare il paragrafo 3 che attribuisce all'autorità competente la competenza a ritirare l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada;

VISTO, in particolare, il combinato disposto di cui agli articoli 13 punto 3), 18 e 20 punto 69 della legge 6 giugno 1974, n. 298 con specifico riferimento alle rispettive ipotesi di sospensione e cancellazione dall'Albo;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a "*verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio*" nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-quater del citato decreto legislativo "*svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009*";

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 che prevede, fra l'altro, l'obbligo per le imprese di documentare la propria disponibilità di uno o più veicoli a motore di massa complessiva

rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.1071/2009, ai fini della segnalazione dell'inizio dell'attività al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato.

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'esercizio della attività di verifica, il Comitato Centrale ha avviato, in cooperazione con Infocamere e con il CED della Motorizzazione, apposite verifiche telematiche (effettuate per provincia e per stato di iscrizione definitiva, provvisoria e sospesa) volte ad accertare quale fosse la posizione delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori nell'ambito del Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA;

VISTA la nota n.15875 del 07/10/2020 con la quale il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ha comunicato alla Direzione Generale Territoriale per il Centro Nord e Sardegna che, sulla base delle verifiche telematiche effettuate, è stato accertato che n. 41 imprese di cui all'allegato elenco risultano cancellate\cessate del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio delle province ivi specificamente indicate, richiedendo di adottare i relativi provvedimenti di cancellazione dall'Albo da parte degli Uffici della motorizzazione civile rispettivamente competenti;

VISTA la nota n.15875 del 07/10/2020 con la quale la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità unitamente al Comitato Centrale ha precisato che per ragioni di economia dell'azione amministrativa, le verifiche telematiche disposte dal Comitato Centrale sono riferibili in questa occasione anche alla posizione delle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e che nei confronti delle imprese cancellate\cessate del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio delle province specificamente indicate nell'elenco allegato alla nota del Comitato Centrale vanno adottati dai competenti Uffici della motorizzazione civile i relativi provvedimenti di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio alla professione con eliminazione dal REN;

CONSIDERATO

- che l'iscrizione nel Registro delle imprese ha, per le società di capitali e le società cooperative, effetto costitutivo della loro capacità e soggettività giuridica mentre per le ditte individuali e le società di persone ha effetto dichiarativo di pubblicità legale nel senso che gli atti eventualmente assunti dalle citate imprese in carenza del requisito dell'iscrizione non sono opponibili a terzi;
- che, ai sensi dell'art. 2195 del codice civile, "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria...";
- che la perdita del requisito dell'iscrizione al Registro delle imprese determina il venir meno in modo irrimediabile del requisito di stabilimento di cui all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n.1071/2009 nonché la capacità giuridica d'agire e la conseguente possibilità di esercitare l'attività di impresa che, pertanto, deve ritenersi di fatto cessata determinando così integrando l'ipotesi di cui all'art. 20 punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

RITENUTO, quindi, per i motivi sopra detti, che il provvedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con la conseguente eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori possa essere adottato senza la previa instaurazione del contraddittorio con l'impresa interessata per la contestazione del loro attuale stato di irregolarità, posto che tale contestazione non potrebbe produrre alcun effetto in

quanto rivolta a soggetti che non detengono la capacità e soggettività giuridica necessaria per poter produrre controdeduzioni;

TENUTO CONTO che l'intervenuta inesistenza giuridica dei destinatari del provvedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo potrebbe rendere assai difficoltosa se non impossibile l'attività di notifica uti singuli della comunicazione di avvio del procedimento di eliminazione e di cancellazione suddetti e che, nel caso di specie, possa essere applicata la disposizione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tramite apposita pubblicazione per un congruo periodo sui siti dell'Amministrazione;

VISTO l'avviso di avvio del procedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo adottato ai sensi 8 della legge 7 agosto 1990, n.241 e pubblicato sul sito www.mit.gov.it, Sezione Amministrazione trasparente e sul sito tematico www.alboautotrasporto.it, Sezione Amministrazione trasparente, sul sito dell'Ufficio della motorizzazione civile di GROSSETO www.ilportaledellautomobilista.it/gms/homepage/48 dal 10/02/2021 al 10/03/2021;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e alla cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori delle imprese di cui all'elenco allegato al presente provvedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO

DISPONE

1. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n.1071/2009 nonché ai sensi dell'art. 20, punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le motivazioni indicate in premessa, la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione per le imprese riportate nell'allegato elenco con eliminazione delle stesse dal Registro elettronico nazionale nonché la loro cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori.
2. Il presente provvedimento è reso esecutivo in forma massiva tramite il Registro elettronico nazionale ed il sistema telematico della banca dati dell'Albo nazionale degli autotrasportatori le cui procedure operative sono svolte a cura della Direzione generale per la motorizzazione-Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il presente provvedimento, per le motivazioni indicate in premessa, è notificato tramite pubblicazione sul sito web www.ilportaledellautomobilista.it/gms/homepage/48 per il periodo di giorni 15 dal 12/03/2021. al 27/03/2021.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione iniziale sul suddetto sito web.

IL DIRETTORE
Il Responsabile della Sezione Coordinata
Dr. Ing. Bruno FERRANTE



Numero	Codice Fiscale	Partita Iva	Codice albo	Denominazione	Stato Iscrizione	Provincia	Sei Regione	Sed Attività
1	FVLRRT48E12E202Y		GR4801754D	FAVILLI ROBERTO	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
2	DMNFNC60D22H070H		GR4801557Y	DAMIANO FRANCESCO	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
3	DLLVMN66E24F205I		GR4801594N	DALLABRIDA IVO RAIMONDO	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
4	FNTNTN56M17E479U		GR4801947X	FONTE ANTONIO	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
5	LVSNNI54H15G716J		GR4802077T	OLIVASTRI NINO	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
6	CLNFRC50R30F924J		LI4852842Z	CALIENDO FEDERICO	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
7		01547770535	GR4802127J	CF SERVIZI	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
8	MRGBNRC52L19E875B		GR4801639A	MORGANTINI ENRICO	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
9	TRNGPP58R10L219O		GR4801714V	TRONCHI GIUSEPPE	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
10	CRCVTR35A07A515G		GR4800484T	CROCE VITTORIO	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
11	SNTFNC55T12C085Y		GR4802063V	SANTUCCI FRANCO	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
12	CSTNDN82P12Z511J		GR4802080T	ACOSTA NELDIN ISAELE	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
13	RVNMLN84T05E202M		GR4802132P	ROVANI EMILIANO	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
14	MGNLCU66C31F032T		LI4852929Y	MUGNAINI LUCA	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
15	DMBNTN56A28F220J		GR4802031M	D'AMBROSIO ANTONIO	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
16	GHZMRZ65R02E202H		GR4801357F	GHEZZI MAURIZIO	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
17	BRNSFN53A31D948S		GR4801681V	BERNARDINI	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
18	TBRNRC58B01C705V		GR4801550D	TIBERI ENRICO	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
19		01186680532	GR4802166Z	M.M. DI MAZZINI E MICHELI & C.	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
20		01056480534	GR4801590W	VIZETA AUTOTRASPORTI DI VANNI E ZAMBERNARDI	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
21	BSSGPP86C10F032W		GR4802099S	BASSO GIUSEPPE	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
22	LSRGPP54T12C514M		GR4801655A	LOSURDO GIUSEPPE	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
23	BRTGNN56H06L150I		BS1303658Z	BARTOLI GIOVANNI	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
24	PSTFNC59L19E202U		GR4801868G	PASTORELLI FRANCO	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
25	CPZNTN77B04F839I		GR4802050C	CAPUOZZO ANTONIO	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
26	TNLSRG52A05E202C		GR4800677K	TONELLI SERGIO	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
27	PLLRNN58D53F754O		GR4802026Q	PELLEGRINI ROSANNA	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
28	BRGGNN74L18I726C		GR4802084K	BORGHESI GIOVANNI	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
29	PVIRNT34T14D948Z		GR4800641P	PIVA RENATO	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
30	SCPNDR73T05G999C		GR4802071V	SCAPECCHI ANDREA	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
31	CPPDNL65P65I390U		GR4801517Q	CAPPELLI DANIELA	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
32	PDMGTN64P20E372B		CH6452308M	POIDOMANI GAETANO	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE

33	MNCLNZ68S29G088C		GR4801926J	MANCIANTI LORENZO	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
34	GSTMRT66M03E875T		GR4801559A	GIUSTI UMBERTO	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
35	CPRCST76P05C085U		GR4801780C	CAPORALI CRISTIAN	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
36		01559970536	GR4802134R	FRAMA	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
37	BRGSMN77A20C085D		GR4802039V	BARGAGLI SIMONE	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
38	TRMBGI43L21B460E		GR4801940C	TERMINI BIAGIO	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
39	CLVSMN75E17E202I		GR4801804Z	CALVANI SIMONE	DEFINITIVA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
40	CMPGNN70T08C352Y		RC8153347M	CAMPISI GIOVANNI	PROVVISORIA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE
41	BNCNFR66T14E957X		FI4610009Q	BIANCHI ONOFRIO	PROVVISORIA	GROSSETO	TOSCANA	CANCELLABILE